

ItaliaOggi

GIUSTIZIA E SOCIETÀ

Mercoledì 10 Novembre 2021 33

Palazzo Spada annulla l'avviso del Mefma non per il mancato rispetto dell'equo compenso

Lavorare gratis per la Pa? Si può
Ok ai bandi pubblici senza corrispettivo. Basta la gloria

di MICHELE DAMIANI
La Pubblica amministrazione può emettere bandi che non prevedano compensi per i professionisti. Infatti, la norma sull'equo compenso sta a significare soltanto che «laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi dalla disposizione l'ulteriore (e assai diverso corollario) che lo stesso debba sempre essere previsto».

norma sull'equo compenso. Come già affermato dal Tar, in sostanza, l'equo compenso è applicabile solo quando è previsto un corrispettivo per l'attività svolta. Il caso in cui, invece, lo stesso non sia proprio stabilito dall'inizio, la norma non trova applicazione. Secondo palazzo Spada «l'adesione del professionista... reca indubbiamente... una sicura gratificazione e soddisfazione personale per avere apportato il proprio... contributo alla cosa pubblica».

PROFESSIONI

Consulenze gratis al Mef
Si cercano alte competenze senza compenso

Un'azienda pubblica... pubblica attività strategica e prioritaria... pubblica attività strategica e prioritaria... pubblica attività strategica e prioritaria...

L'articolo di ItaliaOggi del 5/3/2019

può ammettere solo se è previamente previsto un meccanismo procedimentale che dia idonee garanzie sul fatto che la concreta azione amministrativa sia ispirata a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità nella selezione e nella scelta dei professionisti». Per questo aspetto, il ricorso è accolto e il bando quindi annullato. Per i compensi, invece, no.

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggitassello

NOTA NURSIND. SPERANZA: INDENNITÀ ACCESSORIA NEI PRONTO SOCCORSO

Infermieri in attesa dei bonus da un anno

di GIOVANNI GALLI

Infermieri pronti allo sciopero per la mancata erogazione dell'indennità finanziata quasi un anno fa dalla scorsa legge di bilancio. A lanciare l'appello è il sindacato di categoria Nursind, in una nota diffusa ieri proprio all'indomani dell'annuncio del ministro della salute Roberto Speranza relativo alla prossima approvazione di una nuova indennità accessoria a favore dei professionisti sanitari del pronto soccorso.

d'allarme e le nostre proposte. Trattandosi di risorse già stanziata a bilancio, chiediamo che l'indennità specifica venga erogata direttamente dalla legge in modo da poterla ricevere al più presto, svincolandola dalla stipula del contratto di comparto. Una cosa è certa: in caso di mancato accordo dichiareremo una o più giornate di sciopero.

uno stanziamento di 90 milioni di euro, per la soddisfazione da parte della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri: «È sacrosanto valorizzare l'operato e la professionalità dei colleghi che lavorano in prima linea, non solo migliorando le condizioni di lavoro, ma anche con incentivi economici».

Il fallito non può sostituirsi al curatore

di LUCA LABANO

Il fallito non può sostituirsi al curatore in sede processuale in quanto non dispone di autonoma capacità processuale, essendo il difetto di legittimazione rilevabile anche d'ufficio salvo il caso di inerzia degli organi fallimentari. Lo ha affermato la Corte di cassazione con sentenza n. 26506 del 30 settembre 2021.

zione dell'avviso d'accertamento oltre che in capo alla società fallita anche in proprio favore quale legale rappresentante e stante l'ierzia del curatore. La Corte ha rigettato il ricorso sottolineando che «nessuna inerzia è stata specificamente allegata, men che meno corroborata con rigore probatorio».

GIURISPRUDENZA CASA

IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE

«In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8 cod. civ., dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità».

COMPETENZA PER TERRITORIO INDEROGABILE

«In tema di locazioni, la competenza territoriale del giudice del "locus rei sitae", come si ricava dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ., ha natura inderogabile, con la conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile "ex officio" anche in sede di regolamento di competenza». Sentenza della Cassazione n. 12404/20, inedita.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

## Il fallito non può sostituirsi al curatore

LUCA LABANO

Il fallito non può sostituirsi al curatore in sede processuale in quanto non dispone di autonoma capacità processuale, essendo il difetto di legittimazione rilevabile anche d'ufficio salvo il caso di inerzia degli organi fallimentari. Lo ha affermato la Corte di cassazione con sentenza n. 26506 del 30 settembre 2021. Una srl, successivamente al fallimento, riceveva notifica di due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2006 e 2007. L' Agenzia delle entrate emetteva inoltre, a seguito di fallimento della società, avviso di accertamento a carico del socio al 60% della srl e altro atto impositivo a carico del socio per il restante 40%. il primo proponeva appello, deducendo il vizio di notifica degli avvisi indirizzati al curatore, contestandone la mancata notifica in proprio favore, quale ex amministratore, quindi sostenendo la sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario. Egli asseriva la necessità della notificazione dell' avviso d'

accertamento oltre che in capo alla società fallita anche in proprio favore quale legale rappresentante e stante l' inerzia del curatore. La Corte ha rigettato il ricorso sottolineando che «nessuna inerzia è stata specificamente allegata, men che meno corroborata con rigore probatorio; né detta inerzia è in alcun modo configurabile, essendo in nuce contraddetta alla stregua degli atti, sol che si consideri che il curatore non è affatto rimasto inerte, avendo impugnato gli avvisi notificatigli». Quindi, il contribuente è abilitato a impugnare l' atto divenuto definitivo soltanto in via eccezionale, essendo l' esercizio del diritto di difesa condizionato, tuttavia, all' inerzia degli organi della procedura fallimentare. Pertanto, il fallito non può conservare, come vorrebbe il ricorrente, «autonoma capacità processuale», e il suo difetto di legittimazione è rilevabile anche d'ufficio non essendo necessario alcun litisconsorzio.